

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

77° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1986

Presidenza del Vice Presidente NESPOLO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)

«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi» (1420), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE Pag. 12, 13
SPITELLA (DC) 12

«Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale» (1293)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 1, 3, 8 e *passim*
DAL CASTELLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 10, 11

MITTERDORFER (Misto-SVP) Pag. 3
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione 18, 11
ULIANICH (Sin. Ind.) 5, 11, 12
VALENZA (PCI) 5, 7, 11
VALITUTTI (PLI) 3, 5

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale» (1293)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

Prego il senatore Spitella di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge riguarda un argomento che, per certi versi, è anch'esso relativo alla condizione degli studenti stranieri in Italia; ma per altri aspetti ha una sua caratterizzazione

specifica, per cui credo che, fermo restando l'intendimento manifestato dalla Commissione di affrontare globalmente tutta la materia, nel frattempo il problema che viene sottoposto alla nostra attenzione possa essere in effetti affrontato anche separatamente.

I colleghi sanno che esiste un'organizzazione internazionale che ha sede in Ginevra e che si chiama Ufficio del baccellierato internazionale, destinato a riconoscere, a regolare e controllare secondo una convenzione internazionale il conferimento dei diplomi di baccellierato. Si tratta di una organizzazione molto autorevole e seria per unanime riconoscimento.

Collegato a questo Ufficio di Ginevra esiste un complesso di istituzioni scolastiche di carattere internazionale, pure esso assai degno di considerazione. Nel quadro di queste istituzioni scolastiche internazionali, che si ricollegano all'Ufficio del baccellierato di Ginevra e che quindi conferiscono il relativo diploma, vi sono anche alcuni istituti di questo tipo nel nostro Paese.

Mi riferisco in particolare al collegio del Mondo Unito che ha sede presso Trieste, uno dei collegi che svolgono la loro attività con il patrocinio dell'UNESCO e della Comunità economica europea (quest'ultima, per i collegi che hanno sede in Europa). I collegi del Mondo Unito sono collegati tra loro; quello presso Trieste si trova esattamente a Duino, un altro è nel Galles, un altro a Singapore e un altro a Victoria, presso Vancouver, nel Canada. Questi collegi ospitano giovani di varie nazioni e svolgono un'attività che corrisponde sostanzialmente al biennio terminale degli studi secondari superiori.

Alla fine del corso gli studenti accedono all'esame per il conseguimento del baccellierato internazionale e finora questo tipo di attività ha riscosso grandi consensi.

Ci sono però anche altre istituzioni scolastiche di livello internazionale che in qualche modo aspirano ad avere una possibilità di accesso a questo tipo di riconoscimento: ad esempio la International St. Stephen's School di Roma e varie altre scuole. Il Ministro della pubblica istruzione a suo tempo è intervenuto con un decreto del 2 agosto 1984, con il quale si riconoscono a tutti gli

effetti come diplomi di maturità linguistica e scientifica quelli rilasciati dal collegio del Mondo Unito di Duino. La materia però richiede una regolamentazione più precisa, più organica e più definita.

A questo scopo il Governo presenta il disegno di legge n. 1293, al nostro esame, il quale si compone di due parti.

La prima è quella contenuta nell'articolo 1 e in essa si sancisce il riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale, rilasciato dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, come diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado, avente valore legale nel nostro Stato. Si aggiunge però che questa equipollenza, ai fini dell'iscrizione all'università e agli istituti di istruzione superiore italiani, è condizionata al fatto che nel *curriculum studiorum* seguito da questi giovani sia inserito anche l'insegnamento della lingua italiana con programmi adeguati. Qualora invece questi giovani, che possono provenire dal collegio del Mondo Unito del Galles o del Canada o di Singapore, oltre che da quello di Duino che ha il corso in italiano, non avessero frequentato il corso di lingua italiana, è richiesto il superamento di una prova di conoscenza di tale lingua per l'immatricolazione nell'università. In sostanza ci si regola come per gli altri diplomi di scuola secondaria di secondo grado. Questo è l'oggetto del primo articolo del disegno di legge.

Il secondo articolo invece si riferisce ai collegi del Mondo Unito e li inserisce automaticamente nell'elenco; esso prevede che il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a formare tale elenco, includendovi tutte le istituzioni scolastiche che hanno particolari caratteristiche e particolari formulazioni di programmi, in modo che possano essere collegate con il diploma di baccellierato internazionale, sempre a condizione che sottostiano ai requisiti richiesti dall'Ufficio di Ginevra, e conseguentemente possano poi conferire un diploma che abbia valore di scuola secondaria superiore per il nostro Stato.

In sostanza, come tutti i provvedimenti di carattere internazionale, il disegno di legge è basato soprattutto sul grande rilievo scienti-

fico e culturale che queste scuole hanno ed io credo che, come hanno fatto altri Stati, lo Stato italiano farebbe bene a sancire con il presente provvedimento la validità del baccellierato, sottolineando il valore del collegio del Mondo Unito di Duino (che come i collegi certamente sanno gode di grande prestigio internazionale per la serietà degli studi), e al tempo stesso farebbe bene a creare le condizioni rigorose per il riconoscimento anche di altre istituzioni scolastiche come quelle che ho prima citato, che, sulla base dei documenti che mi sono stati forniti, come per la St. Stephen's School, sono apparse altrettanto serie e degne di considerazione. Naturalmente la responsabilità di un approfondimento e di una valutazione dei titoli e dei requisiti viene deferita dalla legge al Ministero della pubblica istruzione con l'indicazione di criteri abbastanza precisi e puntuali. Ho qui anche dei documenti per un eventuale approfondimento che consegnerò alla Presidenza perchè i collegi ne possano prendere visione.

Detto questo, signor Presidente, non mi resta che auspicare l'approvazione del provvedimento nel testo presentato dal Governo. Nel corso della discussione potranno anche emergere osservazioni utili per eventuali perfezionamenti, ma ritengo che nella sostanza il provvedimento sia accettabile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MITTERDORFER. Signor Presidente, desidererei soltanto porre qualche domanda al relatore in ordine a questo provvedimento.

In via di principio sono d'accordo con il provvedimento stesso per le ragioni che ho già espresso in altre occasioni su analoga materia e perchè ritengo che un riconoscimento sul piano internazionale, comunque dato, anche se in un settore particolare, è sempre una cosa positiva che dovrebbe essere sostenuta. Desidererei però un chiarimento. All'articolo 1 si afferma che il diploma di baccellierato internazionale è riconosciuto quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale; poi, al primo comma dell'articolo 2, si prevedono

precise condizioni per poter avere tale riconoscimento, cioè che il diploma deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito e, subito dopo, si aggiunge «o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità sarà accertata con l'iscrizione nell'elenco di cui al comma successivo»; e nel prosieguo dell'articolo si parla appunto di tale elenco che dovrà essere compilato a cura del Ministero della pubblica istruzione. Ora, a me pare che vi sia un contrasto tra il primo capoverso dell'articolo 1 e l'articolo 2, il quale, sostanzialmente, dice che non si riconosce il diploma di baccellierato internazionale se non in base ad un giudizio di idoneità degli istituti presso i quali il titolo viene conseguito; istituti che, se ho ben compreso, dovrebbero far riferimento all'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra.

Si parla, quindi, di istituzioni scolastiche italiane che rilasciano un diploma, ma all'articolo 1 si afferma che per avere valore tale diploma deve essere rilasciato dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra; vale a dire abbiamo questo passaggio da un titolo di studio rilasciato da una istituzione scolastica italiana o straniera ad un titolo di studio rilasciato dall'Ufficio internazionale di Ginevra. Se noi però inseriamo tutto questo in una pratica di riconoscimento interno, non vedo come possa intendersi quale riconoscimento di un diploma da parte dell'Ufficio di Ginevra. Pertanto, su questo aspetto, signor Presidente, desidererei conoscere l'opinione del relatore.

VALITUTTI. Desidererei integrare, onorevoli colleghi, la relazione significativa del senatore Spitella con il riferimento di alcuni dati di fatto che sono a mia conoscenza.

Prima del decreto del Presidente della Repubblica che si cita nella relazione annessa a questo disegno di legge, e precisamente il decreto n. 102 del 1978, relativo al collegio del Mondo Unito di Duino, il baccellierato internazionale rilasciato dai collegi del Mondo Unito preesistenti a quest'ultimo, per accordi, per convenzioni intervenute fra il Governo italiano e l'Ufficio internazionale del baccellierato di Ginevra, aveva riconosci-

mento in Italia come titolo valido ai fini dell'iscrizione alle nostre facoltà universitarie. Il decreto del Presidente della Repubblica del 1978 fu emanato in applicazione della legge approvata in occasione del terremoto del Friuli, che prevedeva appunto alcuni decreti delegati: proprio in uno di questi decreti delegati si accennava al collegio di Duino.

Il disegno di legge ora al nostro esame intende dare definitiva sistemazione a tutta la materia che, come ho detto, precede storicamente l'emanazione del decreto n. 102 del 1978. I collegi del Mondo Unito risalgono ad un quarto di secolo fa e nacquero da un'iniziativa concordata fra vari Governi, tra cui anche quello italiano. I collegi del Mondo Unito hanno la specifica finalità di riunire giovani provenienti da tutte le nazioni aderenti alla convenzione: paesi europei, paesi asiatici, paesi del Terzo Mondo, paesi americani. Gli studenti compiono, come già ha messo in rilievo il senatore Spitella, l'ultimo biennio degli studi secondari in uno di questi collegi internazionali, i quali hanno dato un'ottima prova: in Italia abbiamo già oltre duecento giovani che hanno conseguito il baccellierato internazionale e che poi si sono iscritti alle nostre università.

Il Governo italiano diede fin dall'inizio la sua adesione all'istituzione dei collegi del Mondo Unito, che sono uno strumento di formazione dei giovani che poi accedono all'università. In questi collegi si parla l'inglese, tuttavia per ogni gruppo di studenti è previsto l'insegnamento della lingua materna.

I programmi di studio si articolano su materie obbligatorie ed elettive, praticate anche fuori dai normali orari scolastici, cui si affiancano attività sociali, alle quali i giovani possono dedicarsi.

Conosco in particolare il collegio di Duino perchè mi trovo ad essere provvisoriamente Presidente della Commissione nazionale italiana per i collegi del Mondo Unito, avendo dovuto accettare di succedere all'onorevole Paolo Rossi, purtroppo mancato. Il collegio di Duino raccoglie oggi molti studenti di differenti nazionalità senza distinzione di regimi politici: sono presenti infatti anche studenti polacchi e jugoslavi. Ho partecipato

qualche volta alle riunioni di questi studenti ed ho notato che vi è una vita di comunità alla quale partecipano tutti, quale che sia la loro provenienza nazionale.

I giovani che frequentano uno dei collegi del Mondo Unito — è questa una caratteristica che voglio sottolineare — sono assistiti con borse di studio concesse da ogni paese. Una regola rigorosa dell'organizzazione impone infatti ai paesi aderenti di scegliere attraverso prove concorsuali giovani che possano frequentare uno dei collegi con una borsa di studio. Nel nostro paese non è particolarmente facile raccogliere i fondi per queste borse di studio, alla cui formazione concorrono enti governativi e di altra natura, soprattutto bancari.

In Italia da qualche anno, proprio a causa della difficoltà che si registra per la raccolta di questi fondi, si ammettono, anche se è contro la regola, studenti paganti totalmente o parzialmente, che però sono anch'essi sottoposti a selezione, e devono comunque essere compresi nella graduatoria degli idonei. I posti disponibili, come ho già detto, sono quindi attribuiti in primo luogo ai giovani cui è possibile assegnare una borsa di studio; se vi sono posti residui, questi sono conferiti a studenti paganti, totalmente o parzialmente, che siano comunque compresi nella graduatoria, la quale prevede un numero fisso di posti.

Per quanto riguarda l'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, il nostro Governo ha dato la sua adesione ed anche un contributo a questa organizzazione che opera in diversi paesi.

Il senatore Mitterdorfer chiedeva giustamente come si giustifica che con l'articolo 1 del disegno di legge si legittimi il titolo del baccellierato internazionale, rilasciato dall'Ufficio internazionale di Ginevra, mentre con la norma successiva si preveda un elenco formato dal Governo italiano ed una verifica dei titoli per l'iscrizione, sempre fatta dallo stesso Governo italiano. È un quesito legittimo; tuttavia non riscontro tale contraddizione per la ragione che il diploma del baccellierato è rilasciato dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed è un titolo che può essere rilasciato anche da tutti gli

altri paesi che aderiscono a tale Ufficio internazionale. Pertanto, il Governo italiano si è voluto riservare il potere di verificare questi requisiti e con tale verifica non nega preventivamente valore al titolo rilasciato dall'Ufficio.

Onorevoli senatori, in Italia vi è una tradizione, in ordine al riconoscimento legale dei titoli che si conseguono all'estero oppure in scuole straniere del nostro paese, caratterizzata da una certa chiusura nazionalistica e nella norma contenuta nell'articolo 2 si può rintracciare tale chiusura. Il Governo si è riservato il potere di verificare caso per caso la qualità degli istituti che rilasciano il baccellierato, secondo il mio parere per una esigenza prudenziale, anche se riconosco che è un retaggio di quella tradizione di chiusura nazionalistica che ha caratterizzato tale materia. Pertanto ritengo che si possa approvare questa norma che, anche se si presenta un po' restrittiva, non è necessariamente in contraddizione con la precedente.

Personalmente devo dichiarare di essere favorevole al disegno di legge in quanto comporta un'apertura del nostro sistema scolastico verso orizzonti internazionali di cui esso ha particolare bisogno.

Mi sembra che il senatore Spitella non abbia sufficientemente sottolineato che in base al dettato dell'articolo 2 anche gli istituti italiani possono organizzare corsi per il baccellierato internazionale. Mi risulta che già a Roma vi sono degli istituti tecnici, dei licei...

VALENZA. Statali o privati?

VALITUTTI. Statali.

VALENZA. Non mi sembra che vi sia tale specificazione.

VALITUTTI. In effetti non è specificato, ma la dizione è tale che ricomprende tutti gli istituti, quindi anche quelli statali. Infatti, al primo comma dell'articolo 2 si dice: «o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere» e quindi in questo concetto generico si comprendono sia le scuole statali che quelle private. Potremmo procedere ad una

specificazione anche se l'attuale dettato della norma già prevede tale possibilità per le scuole statali. Mi risulta che vi sono degli istituti tecnici e dei licei statali che vorrebbero istituire...

VALENZA. Infatti, ancora non sono stati autorizzati.

VALITUTTI. Dicevo che vorrebbero istituire questi corsi, al termine dei quali si può conseguire il diploma di baccellierato. Ritengo che anche tale aspetto rappresenta un'apertura provvida e significativa del nostro sistema scolastico. Infatti, sarebbe positivo se noi potessimo introdurre nelle nostre scuole questi corsi che si basano su programmi estremamente innovativi ed interessanti.

A tale proposito devo far presente alla Commissione che qui a Roma ed in altre città ci troviamo di fronte ad un serio problema che riguarda le scuole straniere. Infatti, i giovani che compiono i loro studi in tali scuole (tedesche, inglesi, svizzere e spagnole) conseguono un titolo che, rilasciato da questi istituti in base agli ordinamenti dei rispettivi paesi, non ha validità legale in Italia e con il quale questi giovani non possono iscriversi alla nostra università. Se le scuole straniere potessero rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, il problema sarebbe risolto ed i giovani che studiano in questi istituti potrebbero accedere alla nostra università.

Onorevoli colleghi, sono convinto che consentire ai nostri giovani di partecipare alle esperienze educative di altri paesi rappresenti un fatto utile per la nostra comunità. Per i motivi esposti, quindi, mi permetto di raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge, con le eventuali modifiche che la Commissione intenderà apportare.

ULIANICH. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto pregare il senatore Spitella di fornirmi gentilmente i documenti che ha citato, anche se di essi non potrò parlare in questo mio intervento. Condivido il concetto che più apertura di orizzonti i nostri studi possono sperimentare, tanto meglio è per la nostra cultura. Tuttavia, analizzando le motivazioni che animano

il baccellierato internazionale, mi sembra di poter intravedere in esse la radici di qualsiasi sistema scolastico di formazione medio-superiore che voglia ritenersi aggiornato.

Leggo, nel volume dedicato all'inaugurazione del primo anno accademico del collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, alcuni cenni storici, alcuni giudizi, alcune proposizioni che mi paiono di grande interesse. Vorrei comunicarne alcuni stralci: «Il fondatore spirituale dei collegi del Mondo Unito è stato l'educatore tedesco Kurt Hahn con la consapevolezza di servire una causa di eccezionale valore sociale. Diceva: "Esistono tre modi per attirare i giovani: primo, predicare, e ciò è come un amo senza il verme; secondo, comandare, ed è questo un sistema diabolico; terzo, è spiegare loro che sono necessari. È chiaro che solo quest'ultimo sistema può dare ai giovani un elemento di fascino".

Anche altri hanno saputo attirare a sé i giovani; ad esempio Lenin, Stalin e Hitler, per citarne soltanto tre. Hahn si differenzia da questi con l'affermazione: "È sbagliato costringere i giovani nel loro pensiero ma è nostro dovere spingerli sulla via dell'esperienza". Con confidente ottimismo nella natura umana egli sapeva incoraggiare i suoi allievi con Pindaro: "Cresci nelle tue caratteristiche"».

Mi pare che quest'ultima proposizione dovrebbe essere il motto proprio non soltanto di un istituto per il baccalaureato internazionale, quanto per ogni scuola che voglia essere moderna, e, dunque, anche per la nostra scuola.

Se consideriamo le modalità della strutturazione di questo corso di studi di due anni, troviamo nel regolamento generale — che desumo dalla Guida generale al programma di studi per il diploma di baccalaureato internazionale — al capitolo secondo, articolo 2, la seguente norma: «Per gli esami di diploma si richiede che i candidati presentino sei materie, ciascuna delle quali sia stata, generalmente, studiata per un periodo di due anni. Almeno tre e non più di quattro di tali materie dovranno essere presentate a livello superiore e le rimanenti a livello medio. Il programma di livello superiore richiede un minimo di 240 ore di insegnamento; il pro-

gramma di livello medio richiede un minimo di 150 ore di insegnamento (un'ora = 60 minuti di corso)».

Sommando, abbiamo un totale di 390 ore. Ora, non ho compreso se queste ore siano da riferirsi al periodo di due anni: direi di sì, perchè dalla lettura del testo che ho appena compiuto emerge proprio questo. Si tratterebbe dunque di 390 ore che vanno suddivise tra livello superiore e livello medio. Ma anche facendo l'ipotesi che questo totale di ore riguardi un solo anno scolastico, calcolando 20 ore settimanali (che sarebbe un modo di farsi gli studi veramente «in carrozza» rispetto all'ordinamento attuale) si arriverebbe ad un totale di 19 settimane.

Allora vorrei sapere innanzi tutto se, stando agli ordinamenti scolastici vigenti nel nostro paese, sia possibile addivenire a un *baccau* (come i francesi chiamano il baccalaureato), titolo accademico che proviene dalle vecchissime facoltà di teologia, con una differenza così sostanziale di studio, sia per la frequenza, sia per l'orario scolastico. È una domanda che rivolgo al Ministero della pubblica istruzione. Desidero infatti avere dei chiarimenti, resi necessari dal regolamento che ho testè letto, a meno che l'interpretazione da dare al testo debba essere diversa. Ma, al di là di queste osservazioni, mi chiedo a cosa miri il disegno di legge n. 1293 quando all'articolo 2 non si riferisce solamente al collegio di Duino, ma anche ad altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, che dovrebbero essere riconosciute dal Ministro della pubblica istruzione, senza limite di numero.

Desidererei inoltre sapere chi potrebbe partecipare agli studi in queste istituzioni per ottenere il baccalaureato alla fine del biennio. Il senatore Valitutti osservava prima che sarebbe opportuno che i nostri studenti potessero parteciparvi. Ma ci si rende conto di cosa è stato detto? Avremmo nel nostro paese due tipi di scuole: una di serie A per il baccalaureato internazionale, con il quale i giovani potranno accedere a qualsiasi università, ed un'altra di serie B rappresentata dalle normali scuole, là dove non dovrebbe più vigere il principio «Cresci nelle tue caratteristiche».

Questa è la mia seconda domanda, onore-

vole Sottosegretario: entro quali limiti si ritiene di dover circoscrivere l'istituzione di simili scuole abilitate al rilascio del diploma di baccalaureato internazionale? Se non erro, infatti — mi corregga il rappresentante del Governo —, queste istituzioni dovrebbero riguardare gli studenti stranieri: questa è la finalità del baccalaureato internazionale. Ci si dovrebbe cioè riferire agli studenti stranieri abitanti nei diversi paesi.

Qualora estendessimo anche ai cittadini italiani residenti in Italia la possibilità di frequentare un simile istituto con la capacità di conseguire il diploma di baccalaureato internazionale, non saremmo in linea con i principi fondamentali che hanno presieduto all'istituzione di tale diploma.

Chiedo quindi che venga data risposta a questo interrogativo. Infatti, ritengo che il disegno di legge, nella sua attuale e generica formulazione, non sia accettabile per i pericoli che ho appena esposto. Inoltre, anche una volta che noi sapessimo che simili istituti vengono riservati soltanto a cittadini stranieri residenti nel nostro paese, la pluralità prevista nel disegno di legge non mi sembra assolutamente rispondente, così come, analogamente, non mi sembrano rispondenti neppure i criteri ispiratori dello stesso disegno di legge. Come mai non si pensa, ad esempio, ad acquisire il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per l'istituzione e non soltanto per le attività, come si recita nel terzo e quarto comma dell'articolo 2? In tal modo ci troveremmo nell'ambito nella pura discrezionalità del Ministero della pubblica istruzione ed io non sono disponibile, per quanto mi concerne, ad approvare un simile disegno di legge.

Direi, signor Presidente, che ci troviamo di fronte ad un tema che non può non essere nei suoi termini generali positivamente valutato. A me sembra tuttavia che esso sia stato posto in modo insufficiente nel presente disegno di legge. Troppi problemi restano aperti, mentre in un provvedimento è necessario si dia univocità di espressione per dar luogo ad univocità di interpretazione. Pertanto, signor Presidente, allo stato attuale, esprimo la mia contrarietà; soltanto qualora le risposte alle domande da me poste potessero essere rite-

nute positive, potrei ritornare sul mio atteggiamento negativo, relativo unicamente al testo così come esso attualmente è formulato.

VALENZA. Signor Presidente, ritengo innanzi tutto che questo sia un provvedimento importante e non certo di secondo ordine, che solleva una serie di problemi circa l'impostazione degli studi e la loro organizzazione nel nostro paese a livello di baccellierato, su cui bisogna riflettere attentamente. Si tratta quindi di una questione che va approfondita.

Riconosco che il disegno di legge si inquadra in una prospettiva generale con l'obiettivo principale di favorire una internazionalizzazione della formazione scolastica sulle grandi tematiche del mondo contemporaneo, in una logica di superamento di concezioni nazionalistiche, per un'educazione ad una visione universale dei problemi che certamente va a vantaggio della causa della pace, delle relazioni pacifiche fra i popoli.

Pertanto sulle finalità generali di questo provvedimento non c'è alcuna obiezione da muovere, anzi mi sembra che esso si ispiri ad una concezione innovativa e positiva di sprovvincializzazione della cultura e delle conoscenze. Fin qui mi sembra apprezzabile la parte che riguarda il nostro paese che si inserisce in questo discorso, che porta il suo contributo e sulla quale concordo con convinzione. C'è l'altra parte invece, relativa alle modalità organizzative degli studi e al riconoscimento del valore legale del titolo ai fini dell'iscrizione all'università, che presenta già un problema diverso su cui ha sollevato degli interrogativi — che condivido — il collega Ulianich. L'aspetto fondamentale sul quale dobbiamo porre l'accento è di non creare scorciatoie per l'accesso all'università rispetto al nostro ordinamento. Si tratta di un problema estremamente serio. Fino ad ora vi è un riconoscimento del titolo rilasciato dai collegi del Mondo Unito ed è accettato su scala internazionale il fatto che lo stesso abbia un elevato livello qualitativo. Bisogna considerare però che i collegi del Mondo Unito sono in numero limitato: in tutto il mondo sono sei, compreso quello Duino-Au-

7^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

risina riconosciuto dal già citato decreto del 1978 e, come già rilevava il senatore Ulianich, siamo di fronte ad istituzioni collaudate da un quarto di secolo.

Pertanto, dire all'articolo 2 del provvedimento che si intende costituire un elenco di tutte le istituzioni scolastiche italiane e straniere che dimostrino, attraverso una certa documentazione, di essere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale — idoneità accertata con giudizio praticamente insindacabile del Ministero della pubblica istruzione — senza poi chiarire se queste istituzioni sono a carattere privato oppure se si tratta di corsi organizzati presso istituzioni pubbliche, già pone degli importanti interrogativi. Lasciando da parte il problema delle istituzioni private, come sono i collegi del Mondo Unito, cosa significa in un liceo organizzare un corso parallelo che porta all'accesso all'università come la maturità classica o scientifica? Con quale personale? Con quali strutture? Con quali docenti? Chi lo può attuare e con quali garanzie? Così andremmo ad istituire un doppio canale all'interno della scuola: uno costituito dalla cultura italiana con i suoi limiti nazionali (non dico nazionalistici), ed un altro che dà una visione internazionalistica universale. Cosa facciamo, creiamo una concorrenza, una corsa a quale è meglio? E con quali forze, con quali strumenti, con quali energie, con quale spesa, con quali risorse? Io avevo interpretato che l'istituzione scolastica riservata agli stranieri significava istituzione privata. Cosa vuol dire istituzione straniera in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo? Anche questo non è affatto chiaro.

Nonostante abbia rilevato che il provvedimento è ispirato a finalità positive, anch'io devo tuttavia sottolineare che il meccanismo in esso previsto — mi riferisco in particolare all'articolo 2 — dà luogo a grossi interrogativi. A nome della mia parte politica, quindi, debbo dichiarare che se tali interrogativi non saranno chiariti, non possiamo approvare il disegno di legge.

Vorrei inoltre ribadire l'opportunità che per l'istituzione di queste scuole ci sia almeno il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. L'articolo 2 pone davve-

ro dei grossi problemi che la nostra Commissione deve valutare con la debita attenzione. Credo pertanto che occorranò dei chiarimenti e delle modifiche al testo per offrire alcune garanzie, non allo scopo di intralciare le finalità del provvedimento, ma per rendere l'organizzazione e le procedure funzionali all'obiettivo di carattere generale dello stesso, perchè questa occasione non vada sprecata e perchè non si dia luogo ad uno scadimento di questa grande idea che dobbiamo invece arricchire, consentendole di avere una diffusione maggiore di quella avuta finora.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei aggiungere solo alcune considerazioni alla mia relazione.

Credo che innanzi tutto vada sottolineato l'impegno della Commissione nell'approfondimento di questo tema e ringrazio tutti i colleghi intervenuti i quali hanno contribuito a completare il quadro della materia che stiamo esaminando.

Ci troviamo ora di fronte a due ordini di problemi. Il primo riguarda il collegio del Mondo Unito di Duino e gli altri cinque collegi analoghi. Il secondo riguarda invece il baccellierato internazionale.

I colleghi intervenuti hanno sottolineato il valore del collegio del Mondo Unito di Duino; il valore giuridico dei diplomi rilasciati da tale collegio è assicurato dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 2 agosto 1984 che, per certi aspetti, deriva dal decreto delegato n. 102 del 6 marzo 1978, più volte richiamato dal presidente Valitutti, che al capitolo quinto fa esplicito riferimento al collegio del Mondo Unito. Rimane invece da definire ancora il riconoscimento del valore dei diplomi degli altri cinque collegi del Mondo Unito che non sono compresi nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che ho testè richiamato.

Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi cui ho fatto riferimento, dobbiamo cercare di capire la portata della materia di cui ci stiamo occupando. Non ci occupiamo

in questo momento di tutte le istituzioni scolastiche secondarie che esistono nei vari paesi e del riconoscimento dei diplomi da esse rilasciati. Abbiamo detto che bisognerà riordinare questa materia, anche se siamo tutti consapevoli che la varietà degli ordinamenti delle istituzioni scolastiche nei vari paesi del mondo è tale da rendere impossibile un provvedimento di carattere generale.

Ecco perchè la procedura dei rapporti bilaterali e il riconoscimento del carattere di scambio non può essere abbandonato; bisognerà trovare, semmai, il modo di regolarla meglio per renderla più agevole e spedita.

Il problema che invece noi ci troviamo ad affrontare è più circoscritto, poichè è legato all'esistenza dell'istituzione internazionale del baccellierato. Riassumo le caratteristiche di questa istituzione: il baccellierato internazionale prevede un programma biennale di studi preuniversitari articolato con una vasta gamma di opzioni accademiche ed ha lo scopo di facilitare il movimento degli studenti e di promuovere, attraverso la cultura, la comprensione internazionale; è gestito dall'apposito Istituto di Ginevra.

L'Ufficio del baccellierato internazionale, che ha sede a Ginevra ed uffici regionali a Londra, a New York, nell'America latina e nel Sud-Est asiatico, è un'organizzazione non governativa, la cui attività è seguita dall'UNESCO, ed è finanziata dai contributi delle scuole e dalle tasse di esame nonché da donazioni e contributi dei Governi. Il suo consiglio si riunisce ogni anno ed è formato da rappresentanti eletti sia dai Governi partecipanti, sia dalla conferenza permanente dei rettori dell'Ufficio del baccellierato internazionale e da personalità distinte nel campo dell'istruzione internazionale.

La conferenza permanente rappresenta i Ministri dell'istruzione che sostengono l'ufficio del baccellierato internazionale (attualmente esistono venti paesi membri) e si riunisce ad intervalli regolari per esaminare ed orientarne l'attività.

Il diploma di baccellierato internazionale è ora largamente riconosciuto come requisito sufficiente per accedere alle università. Dal 1969 studenti col diploma del baccellierato internazionale sono stati ammessi nelle uni-

versità dei seguenti paesi: Argentina, Australia, Austria, Bangla Desh, Belgio, Bolivia, Botswana, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Ghana, Guatemala, Grecia, Haiti, Hong Kong, Ungheria, Iran, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Kenia, Libano, Malawi, Malesia, Malta, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Papua, Nuova Guinea, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Senegal, Singapore, Sud Africa, Spagna, Sri Lanka, Sudan, Svezia, Svizzera, Tanzania, Turchia, Uganda, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Indie occidentali, Jugoslavia, Zambia, Zimbabwe.

In Italia tutti gli effetti giuridici del diploma di baccellierato internazionale rilasciato dal collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino sono assicurati nei modi e nella forma previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 2 agosto 1984, emesso in attuazione dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Inoltre, ho a disposizione il piano di sviluppo per gli anni 1985-1990 di questo istituto del baccellierato e posso fornire alla Commissione ulteriori informazioni che riguardano i membri della Conferenza dei Governi per il periodo 1984-1985 che sono: Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Hong Kong, Italia, Irlanda, Giappone, Giordania, Messico, Marocco, Olanda, Norvegia, Senegal, Spagna, Sudan, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Pertanto — e concludo il mio intervento — la sostanza del presente provvedimento ritengo che vada individuata nel fatto che il diploma di baccellierato internazionale viene rilasciato dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra ad istituzioni scolastiche dei vari paesi che abbiano carattere di internazionalità; infatti, il programma generale degli ultimi due anni di studio è finalizzato all'esistenza, nel maggior numero possibile di nazioni, di istituzioni scolastiche di tipo internazionale in cui studino insieme giovani di diversa nazionalità. Sono del parere che questo sia il fine essenziale del baccellierato internazionale.

Devo inoltre far presente agli onorevoli

senatori che la posizione assunta dal Governo italiano non era tesa a riconoscere soltanto il diploma di baccellierato internazionale quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale. Infatti, è stato riconosciuto che questo diploma di baccellierato, proprio in base alla molteplicità degli ordinamenti, può essere rilasciato dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ad istituzioni scolastiche diverse. L'elenco delle nazioni che ho citato è una dimostrazione di questa varietà e molteplicità, per cui debbo valutare positivamente il non automatismo del riconoscimento e la riserva del Ministero della pubblica istruzione in ordine alla verifica delle caratteristiche di questi istituti scolastici. Probabilmente, quando passeremo all'esame degli articoli del disegno di legge in discussione, potremo introdurre ulteriori specificazioni, come hanno suggerito il senatore Ulianich, sottolineando, in base a questi documenti, una eccessiva esiguità del numero delle ore dedicate alle attività scolastiche (aspetto che dovrà essere chiarito ed approfondito), ed il senatore Valenza che ha evidenziato la necessità che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione emetta il proprio parere (elemento che considero utile da acquisire).

Comunque, la struttura del disegno di legge presentato dal Governo risponde a quelle esigenze garantiste richieste da tutti gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito e non affida alla discrezionalità dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra (anche se di esso fa parte un cospicuo numero di rappresentanti dei Governi interessati) la definizione del conferimento ed il riconoscimento.

Noi prendiamo atto che c'è questa istituzione del baccellierato internazionale, che a quest'ultima fanno riferimento una serie di istituzioni scolastiche a carattere internazionale, primi tra tutti i collegi del Mondo Unito, che ci garantiscono la serietà della materia di cui si tratta ed in tal senso ci confortano anche tutti gli elementi che abbiamo acquisito in riferimento all'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra. Tuttavia questa serie di elementi non è sufficiente e rivendichiamo allo Stato italiano ed

ai suoi organi il potere di sindacare l'idoneità di queste istituzioni scolastiche che — ripeto — sono operanti in Italia e all'estero ma che hanno sempre carattere prevalentemente internazionale; istituzioni particolari per giovani che si sottopongono ad uno sforzo diverso e forse più impegnativo rispetto a quello di altri giovani proprio per il carattere degli studi che ho delineato. A tale riguardo mi riservo di fornire in seguito dei programmi più dettagliati e specifici. Dai documenti che ho consultato è risultato un ordinamento scolastico simile a quello anglosassone, con attività semestrali e con i cosiddetti «crediti» che vengono acquisiti man mano che si prosegue negli studi. Comunque è giusto quanto ha sottolineato il senatore Ulianich e cioè che dobbiamo accertare con sicurezza di trovarci in presenza di scuole in cui vengano approfonditi gli studi e che non siano superficiali.

Signor Presidente, onorevoli senatori, in base a queste considerazioni e riflessioni, credo di poter concordare con quanto hanno sostenuto tutti gli altri colleghi intervenuti nel dibattito, cioè di procedere alla definizione di tale disegno di legge.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo ringraziare innanzi tutto il relatore, senatore Spitella, per le ulteriori delucidazioni che ha fornito in sede di replica. Ritengo di dover rispondere ai quesiti che sono stati posti, soprattutto dal senatore Ulianich, in ordine al secondo comma dell'articolo 2. Certamente il Ministero della pubblica istruzione non ha intenzione di far proliferare attraverso tale provvedimento il diploma del baccellierato internazionale legalmente riconosciuto in Italia; anzi, da una attenta lettura dell'articolo 2 si evince che il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal precedente articolo 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane o straniere. Però si tratta di un diploma di baccellierato internazionale che ha già avuto il riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra e quindi non è

7^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

qualcosa di diverso, non si tratta di istituzioni nuove che possono trovare...

VALENZA. Non è così.

ULIANICH. O per lo meno non è univoco. Propongo di leggere insieme l'articolo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Dall'articolo 1 si evince che il passaggio è questo: sorge una scuola a carattere internazionale; questa scuola richiede il riconoscimento del baccellierato internazionale, e dopo l'iscrizione nell'elenco.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Possiamo anche procedere ad una lettura dell'articolo, però non avrei alcun dubbio su ciò, perchè diversamente andremmo fuori dalla logica del baccellierato internazionale e non avrebbe più senso.

ULIANICH. Appunto per questo!

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque rispondo in questo senso.

Circa l'altra osservazione relativa alla possibilità di una concorrenza con la normale scuola superiore, devo far notare che mi risulta che siamo in presenza di una scuola per certi aspetti più pesante di quella ordinaria. Infatti dobbiamo aggiungere, alle materie da presentare al livello superiore e al livello medio, tutte le altre attività fuori programma obbligatorie per gli studenti che frequentano i collegi del Mondo Unito. Comunque è un argomento che approfondirò per verificare se sia o meno un tipo di scuola per certi versi più difficile e più pesante rispetto alla normale scuola secondaria superiore oppure se sia una scappatoia per chi vuole studiare di meno.

A me risulta che l'anno scolastico di tali istituzioni sarebbe costituito da 47 settimane per la preparazione di queste materie.

ULIANICH. Vorrei sapere con quali elementi è arrivato a questo dato aggregato.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Moltiplicando per quattro le ore da destinarsi a ciascuna materia del livello superiore e a ciascuna materia del livello medio, a me risultano 1.170 ore da dividersi per due anni.

ULIANICH. Allora sarebbero 585 ore l'anno. Ora, calcolando 25 ore settimanali (che non sono le 30 ore della scuola ordinaria) si arriva a 23 settimane, che per un anno scolastico mi sembrano poche.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei però ricordare che il conto riguarda solo le materie di esame. Se nella nostra scuola normale dovessimo calcolare esclusivamente le ore dedicate a materie di esame, vedremmo scendere il totale dell'orario scolastico.

Io credo che il problema sia diverso: noi stiamo creando con questo provvedimento una seconda strada per gli studenti italiani. Ora mi permetto di dissentire da quanto sostenuto dal senatore Ulianich, cioè che questo baccellierato dovrebbe essere riservato agli studenti stranieri. Ciò va contro la logica dell'istituzione del baccellierato internazionale, che intende aggregare studenti di vari paesi per superare la logica del nazionalismo.

Inoltre non credo sia il caso di confrontare minutamente il nostro ordinamento scolastico con queste istituzioni, quando partiamo proprio dal principio di voler superare il nazionalismo. Tuttavia saranno necessari ulteriori chiarimenti circa questo provvedimento: lo ha detto il relatore e mi associo anch'io. Ad ogni modo, credo ci possa essere una larga convergenza tra i gruppi politici sulla bontà delle finalità del disegno di legge.

Devo dire che, così come hanno provveduto al riconoscimento ormai moltissimi paesi, dovremmo fare uno sforzo per superare certe posizioni nazionalistiche in campo scolastico al fine di giungere al riconoscimento del baccellierato, largamente considerato in tutto il mondo.

7^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

ULIANICH. Vorrei dire innanzi tutto che, per quanto riguarda i calcoli sull'impegno di frequenza richiesto dai corsi in questione attendiamo i dati dal Ministero e poi potremo discutere meglio.

Secondo punto, relativamente al superamento dei nazionalismi, sottolineo che abbiamo dimostrato in questa Commissione — ed anche per quanto mi riguarda personalmente — di avere una mentalità molto aperta. Infatti, quando abbiamo parlato di scuola per il conseguimento di titoli soltanto per stranieri, ho posto il problema di un allargamento del discorso. Credo pertanto che «superamento di nazionalismi» sia un'espressione non perfettamente confacente ai membri di questa Commissione.

Il problema è un altro, signor Sottosegretario. Il mio timore è che si creino due scuole parallele in Italia: una nobile che porta al baccellierato internazionale e una meno nobile, cioè quella ordinaria. Per questo motivo dico che tali istituzioni devono essere destinate soltanto agli stranieri. Oppure potremmo riformare la nostra scuola, in modo tale che quel che c'è di buono — ed è moltissimo — negli istituti per il conseguimento del diploma di baccalaureato internazionale diventi patrimonio comune anche per il nostro normale ordinamento scolastico.

Non si tratta di chiusure nazionalistiche: abbiamo una testa abbastanza aperta e molta esperienza sulle spalle. Ma il timore è che certi «figli di papà» vadano a conseguire il baccellierato internazionale e che i figli dei disgraziati debbano invece andare nell'ambito dell'attuale ordinamento scolastico. Questo in parole povere è quello che penso, signor Sottosegretario; cioè non mi preoccupano le aperture internazionali, perchè anzi ne sono fautore, ma non certo per instaurare un doppio canale nel nostro paese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo concluso la discussione generale e resta da affrontare la discussione sugli articoli, per la quale attendiamo il parere delle Commissioni competenti, ma che sicuramente consentirà di riprendere ampiamente tutte le tematiche affrontate, compresa la richiesta

del senatore Ulianich di acquisire dati certi rispetto a questo problema. Forse informazioni potranno giungere non solo da parte del Governo perchè ritengo che ci potrà essere utile, fatta salva l'assoluta autonomia da parte nostra come legislatori, conoscere alcune scelte ed alcune leggi internazionali attraverso le quali è stato recepito l'istituto del baccellierato.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)

«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi» (1420), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri; «Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari», d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri; «Stato giuridico dei ricercatori universitari»; «Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi», d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri.

SPITELLA. Signor Presidente, il relatore, senatore Scoppola, si scusa perchè per un impegno a carattere internazionale non ha potuto essere presente questa mattina; d'altra parte continuano i nostri incontri, a vari livelli, per preparare un testo da presentare alla Commissione. Ritengo che alla ripresa

7^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

dei lavori potremo affrontare la questione con maggiore cognizione di causa.

PRESIDENTE. La cosa più importante, onorevoli colleghi, è trovare un accordo politico. Desidero comunque esprimere al senatore Scoppola il mio apprezzamento in quanto ha sempre assicurato la sua presenza.

Propongo pertanto di rinviare la discussio-

ne dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOCT ETTORE LAURENZANO